

Delibera 4 settembre 2018, n. 876

Approvazione dei criteri per il finanziamento dell'assistenza fuori provincia nei servizi di assistenza alla prima infanzia e soppressione dell'Allegato B della deliberazione della Giunta provinciale n. 597/2018

Allegato A

Criteri per il finanziamento dell'assistenza fuori provincia nei servizi di assistenza alla prima infanzia

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano il finanziamento e la concessione di contributi provinciali per la frequenza di servizi di assistenza alla prima infanzia fuori provincia da parte di bambine e bambini da zero a tre anni (di seguito minori) con residenza o stabile dimora nei comuni della provincia di Bolzano, ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 della [legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8](#), e successive modifiche, o per la frequenza di servizi analoghi. I presenti criteri disciplinano inoltre l'utilizzo da parte di minori con residenza o stabile dimora fuori provincia di servizi erogati in provincia di Bolzano.

Articolo 2 Beneficiari

1. Beneficiario del contributo provinciale è il comune di residenza del minore da assistere, che contribuisce al finanziamento del servizio. Se il minore non ha la residenza in provincia di Bolzano, beneficiario del contributo è il comune in cui esso ha stabile dimora.
2. Possono altresì beneficiare del contributo i datori di lavoro con sede operativa in provincia di Bolzano che acquistano posti bambino presso microstrutture o presso servizi di assistenza domiciliare all'infanzia per i figli di propri collaboratori e collaboratrici, anche se non residenti in provincia di Bolzano.

Articolo 3 Assistenza fuori provincia di minori con residenza o stabile dimora in Alto Adige

1. I minori con residenza o stabile dimora nei comuni dell'Alto Adige possono frequentare servizi di assistenza alla prima infanzia al di fuori dei confini della provincia; in tal caso trova applicazione il vigente sistema di finanziamento della Provincia autonoma di Bolzano integrato dai presenti criteri.
2. I minori, figli di collaboratori e collaboratrici di datori di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, possono frequentare servizi di assistenza alla prima infanzia fuori provincia. In tal caso trova applicazione il sistema di finanziamento di cui ai vigenti "Criteri per la concessione dei contributi per microstrutture aziendali e l'acquisto di posti bambino presso servizi analoghi".
3. La famiglia che intenda usufruire del servizio di assistenza fuori provincia deve preventivamente ottenere il benestare all'assunzione dei costi da parte del comune di residenza o di stabile dimora del minore da assistere, ovvero da parte del datore di lavoro.
4. Il Comune, la famiglia e l'ente gestore del servizio sottoscrivono un accordo per la partecipazione ai costi in base al modello predisposto dall'Agenzia provinciale per la famiglia, tenendo presente che il costo della prestazione del servizio e la tariffa a carico della famiglia devono essere espressi su base oraria.
5. Se il costo del servizio eccede l'importo orario convenzionale previsto dal vigente sistema di finanziamento della Provincia autonoma di Bolzano, la differenza resta a carico della famiglia, fatto salvo quanto stabilito dalle parti nel suddetto accordo.
6. Per l'assistenza fuori provincia non trova applicazione la regola riguardante la frequenza minima dei servizi.

7. I minori con residenza o stabile dimora in provincia di Bolzano, che usufruiscono dell'assistenza fuori provincia con il cofinanziamento dei Comuni, vengono considerati ai fini del raggiungimento della quota di posti bambino da mettere a disposizione a livello comunale.

Articolo 4

Assistenza di minori con residenza o stabile dimora fuori provincia nei servizi presenti in provincia di Bolzano

1. Per garantire un utilizzo ottimale dei posti bambino disponibili, i servizi di assistenza alla prima infanzia presenti sul territorio della provincia di Bolzano possono essere frequentati anche da minori con residenza o stabile dimora al di fuori della provincia di Bolzano, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'ente gestore ha disponibilità di posti e, per la struttura, nella quale saranno ammessi, non vi è alcuna lista d'attesa per minori con residenza o stabile dimora in provincia di Bolzano;

b) la famiglia utente paga il costo intero - salvo in caso di cofinanziamento da parte del datore di lavoro - poiché il regime di cofinanziamento suddiviso fra Provincia, Comune e utente vale solo per i minori residenti o aventi stabile dimora in provincia di Bolzano.

2. I posti bambino occupati dai minori con residenza o stabile dimora fuori provincia che usufruiscono dell'assistenza in provincia di Bolzano, sono considerati solamente a fini statistici, ma non concorrono al raggiungimento della quota comunale.